

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

STATUTO di AUTONOMIA



ACCADEMIA DI BELLE ARTI

Reggio Calabria

Presentazione

Il 16 novembre 2004, con Decreto n. 375, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ha approvato lo Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti reggina.

Una data storica che sicuramente sarà ricordata negli annali dell'Istituzione, giacchè segna l'avvio di una reale inversione di tendenza che consentirà, essenzialmente, di assicurare un'offerta formativa *aperta, dinamica, flessibile e progettuale*.

Preceduto da un ampio, articolato ed appassionato dibattito interno, lo Statuto si compone, complessivamente, di 24 articoli che, compresi nel Titolo I (artt. 1 – 6), nel Titolo II (artt. 7 – 21) e nelle Norme transitorie e finali (artt. 22 – 24), identificano le peculiarità dell'Accademia, conferendole una dimensione più aderente ai bisogni formativi della popolazione studentesca ed alle esigenze di un mercato del lavoro in continua espansione.

Certamente lo Statuto richiede da parte nostra un supplemento di impegno volto, fondamentalmente, ad ottimizzare le relazioni con la comunità regionale sotto l'aspetto dell'animazione e della promozione di una serie di processi socio-culturali.

In tal senso, dovremo intensificare i rapporti con i soggetti politico-amministrativi ed i settori produttivi calabresi da cui trarre stimoli e sollecitazioni utili per la individuazione e la formazione di nuovi profili professionali. Infatti, la selezione delle figure professionali emergenti non può scaturire da fattori casuali, ma deve essere l'esito di un confronto da parte dell'Accademia con le dinamiche socio-economiche attraverso l'esaltazione dei valori che le appartengono, in uno slancio di proiezione che, esaltando la libertà creativa, favorisca abilità professionali funzionali all'inserimento lavorativo in ambiti innovativi.

Forte della propria "ragione sociale", ma all'interno di un progetto globale e coerente, l'Accademia vuole così collaborare, attraverso i linguaggi dell'Arte, alla definizione di un modello di sviluppo sostenibile che assegni alla Calabria il delicato e forte ruolo di cerniera tra i Paesi europei e quelli nord-africani e vicino-orientali.

Si preannunciano, dunque, interessanti ed inediti scenari, grazie ai quali l'Accademia accrescerà sicuramente la capacità competitiva, qualificando, fedele alla propria *mission*, il pluralistico e differenziato sistema dell'Alta Formazione regionale.

Reggio Calabria, 21 marzo 2005

Il Presidente

Avv. **Caterina Terranova**

Il Direttore

Prof. **Alessandro Manganaro**

INDICE

Titolo I

Principi

- Articolo 1 - **Personalità giuridica**
- Articolo 2 - **Finalità**
- Articolo 3 - **Esercizio dell'Autonomia: Fonti normative**
- Articolo 4 - **Durata dell'anno accademico**
- Articolo 5 - **Comunità accademica**
- Articolo 6 - **Diritto allo studio e Orientamento**

Titolo II

Organizzazione

- Articolo 7 - **Organi**
- Articolo 8 - **Presidente**
- Articolo 9 - **Direttore**
- Articolo 10 - **Consiglio di Amministrazione**
- Articolo 11 - **Consiglio Accademico**
- Articolo 12 - **Collegio dei Revisori**
- Articolo 13 - **Nucleo di Valutazione**
- Articolo 14 - **Collegio dei Professori**
- Articolo 15 - **Consulta degli Studenti**
- Articolo 16 - **Commissione di Disciplina**
- Articolo 17 - **Collaborazioni esterne**
- Articolo 18 - **Contratti e Convenzioni con Enti e Privati**
- Articolo 19 - **Uffici e organizzazione amministrativa**
- Articolo 20 - **Direttore Amministrativo**
- Articolo 21 - **Relazioni Sindacali**

Norme Transitorie Finali

- Articolo 22 - Interruzione anticipata del mandato
- Articolo 23 - Modifiche di Statuto
- Articolo 24 - Entrata in vigore

Titolo I

Principi

Articolo 1 - **Personalità giuridica**

1 - L'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nel seguito denominata "Accademia", fondata il **1 ottobre 1967 con D. P. R. 4 marzo 1969 n. 1123**, è un Istituto di Alta Cultura, come sancito dalla Costituzione Italiana ed in attuazione della legislazione vigente; afferisce al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Alta Formazione Artistica e Musicale-; gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile che esercita nel rispetto della normativa vigente.

2 - L'Accademia ha personalità giuridica, che esplica nel rispetto della normativa vigente e dei propri fini istituzionali.

3 - E' un'Istituzione laica che contribuisce, assieme alle altre Istituzioni internazionali, nazionali, regionali e locali, ad elevare i valori della civiltà, dell'eguaglianza degli uomini, delle libertà di espressione, nel rispetto della ragione, della democrazia, della diversità di pensiero e delle confessioni.

4 - L'Accademia si riserva di qualificare la propria immagine nelle forme che riterrà opportune attraverso le tecnologie più avanzate.

Articolo 2 - **Finalità**

1 - L'Accademia è sede primaria di alta formazione, di specializzazione, di ricerca, di produzione e di sperimentazione della teoria e pratica artistica ed è finalizzata ad educare, promuovere, favorire e divulgare la cultura dell'Arte nella sua più ampia articolazione dei saperi e dei valori della conoscenza, della progettazione, della realizzazione e della comunicazione estetica.

2 - L'Accademia si prefigge:

a) di diffondere la cultura dell'Arte valorizzando il complesso delle professionalità interne,

- approfondendo la cultura dei valori e dei modelli nella sua più ampia articolazione, dalle tradizioni locali del territorio di radicamento alle potenziali prospettive ed applicazioni dell'attualità del fare artistico nazionale e internazionale;

- trasferendo tale patrimonio cognitivo e formativo attraverso la didattica e/o l'insegnamento, organizzati e coordinati per il conseguimento dei Diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, specializzazione e formazione alla ricerca in campo artistico previsti

dalla legge, dell'aggiornamento, per tutte quelle utenze interne e/o equipollenti provenienti da altre sedi di pari livello interessate, secondo modalità di cui al Regolamento didattico dell'Accademia;

- prevedendo tutte quelle attività formative richieste da soggetti esterni qualificati che dovessero rivolgersi all'istituzione per ricevere servizi mirati alla formazione permanente e ricorrente di professionalità elevate nei settori culturali ed artistici di competenza dell'Accademia;

b) di aumentare la conoscenza dei saperi attraverso l'avanzamento, l'approfondimento e la sperimentazione con la ricerca in campo artistico, scientifico, tecnologico ed umanistico e con l'attività di produzione e consulenza:

- utilizzando risorse e fondi propri, di privati cittadini, di enti pubblici o privati specificamente devoluti, contributi locali, nazionali, europei, internazionali all'uopo utilizzabili, lasciti e donazioni;

- organizzando e gestendo le strutture, le azioni e le attività al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità individuali e collettive di tutti gli operatori, riconoscendo l'importanza dei contatti con le comunità artistiche e scientifiche nazionali e straniere, con il mondo della produzione e del lavoro, attraverso i quali porre in essere cooperazioni, rapporti, convenzioni, contratti, e quanto altro necessario a sancire protocolli di partenariato, collaborazioni operative, relazioni culturali;

- concorrendo allo sviluppo artistico, culturale, sociale, economico e produttivo della Regione Calabria e del Paese, anche attivando forme di collaborazione, scambi, confronti e gemellaggi con Accademie, Conservatori, Università, soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, in particolare sostenendo programmi di cooperazione con i Paesi europei e del Mediterraneo. L'Accademia, a tal fine, in coerenza con i piani di sviluppo nazionale del sistema dell'AFAM, può organizzare corsi e attività didattiche in sedi decentrate avvalendosi anche dell'insegnamento a distanza, e partecipare alla costituzione di Politecnici delle Arti nel rispetto dei regolamenti di cui all'**art.2, comma 7, della Legge n.508/99**;

c) di garantire a tutti gli operatori e le componenti accademiche:

- l'autonomia scientifica e didattica, assicurando libertà d'insegnamento, di ricerca, di studio e lavoro,

- la libertà, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le componenti alla propria vita democratica,

- nonché livelli qualitativi e quantitativi ottimali di tutte le attrezzature, spazi, ambienti, strutture, per consentire un proficuo, funzionale, dignitoso svolgimento di tutte le attività lavorative garantendo la sicurezza e la salubrità degli ambienti di studio e di lavoro;

d) di elevare il progresso sociale e l'integrazione delle culture nel rispetto delle diversità e delle tradizioni, adoperandosi:

- a realizzare spazi, esperienze e condizioni per l'espletamento ed il

miglioramento della vita associata tra tutte le componenti ed il personale dell'Accademia (docente, amministrativo, tecnico, ausiliario, studentesco, studiosi e cultori in soggiorno temporaneo, ospiti) e di queste con il mondo esterno locale, nazionale, internazionale,

- ad incrementare lo scambio e la collaborazione tra tutti i soggetti agenti, favorendo l'associazionismo culturale, sportivo e ricreativo, le attività formative ed educative, i momenti per la ospitalità e il soggiorno in Italia e all'estero, le relazioni con organismi culturali, scientifici, didattici, sportivi, nazionali ed internazionali,

- a promuovere, stimolare e innestare processi utili per l'accrescimento dell'occupazione nei settori dell'Arte e della Cultura coniugando forme di sviluppo con fonti potenziali di lavoro stabile, attraverso un'efficace attività d'orientamento degli iscrivendi, fino all'eliminazione delle cause dell'abbandono scolastico, l'attuazione del diritto allo studio in tutte le fasi del curriculum accademico, favorendo forme di sostegno e tutorato nelle prime fasi iniziale delle iniziative di lavoro associato organizzate da giovani diplomati.

Articolo 3 - **Esercizio dell'Autonomia: Fonti normative**

1 - L'Accademia esercita l'autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, attraverso il proprio Statuto, il regolamento didattico, il regolamento di amministrazione, finanze e contabilità ed il regolamento degli uffici amministrativi.

2 - Lo Statuto è:

- a)** deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico;

- b)** trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica;

- c)** approvato ai sensi del comma precedente, entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto;

- d)** modificato secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

3 - Il Regolamento didattico:

- a)** disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative;

- b)** è deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti;

- c)** in sede di prima applicazione, è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione;

d) è trasmesso, dopo la sua approvazione ai sensi dei precedenti punti, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo;

e) entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto;

f) è modificato secondo le procedure previste per l'approvazione.

4 - Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità:

a) disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'istituto;

b) è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico;

c) in sede di prima applicazione, è deliberato dal Consiglio di amministrazione integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) è trasmesso, successivamente alla delibera assunta ai sensi dei punti precedenti, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

e) entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto;

f) è modificato secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

5 - Il Regolamento degli uffici amministrativi:

a) disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione;

b) è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica;

c) entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto;

d) è modificato secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Articolo 4 - **Durata dell'anno accademico**

1 - L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 5 - **Comunità accademica**

1 - Fanno parte della comunità, tutti con pari dignità, la animano con la loro opera e contribuiscono con l'impegno personale all'attuazione dei fini istituzionali:

a) i Professori che:

- esercitano, ciascuno separatamente o in solido, la funzione dell'insegnamento, della ricerca e della produzione, e si raggruppano in appositi organismi strutturati per meglio rispondere alle esigenze specifiche della didattica, a quelle specialistiche della ricerca, a quelle operative della produzione;

- assicurano il loro costante impegno nello svolgimento dei doveri d'ufficio, nei compiti d'istituto e nelle mansioni delegate: dalla partecipazione agli organi collegiali alle funzioni organizzative e di coordinamento della didattica, della ricerca, della produzione, di governo;

b) il Direttore amministrativo, responsabile degli uffici e coordinatore dei servizi, al quale sono demandate le funzioni di cui al successivo **art. 20**;

c) il Personale amministrativo e tecnico cui sono affidati, secondo le aree di inquadramento, specifici compiti di collaborazione nell'ambito degli uffici, nei servizi dell'amministrazione e nelle strutture dell'Accademia;

d) il Personale ausiliario e di custodia, cui sono demandati compiti funzionali all'organizzazione logistica della vita accademica.

La pianta organica relativa al personale di cui ai punti **c)** e **d)**, necessario al perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia, viene definita nel rispetto della normativa vigente in materia;

e) gli Studenti, italiani o stranieri e altri soggetti, equiparabili nello status e nella condizione, inseriti nelle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento organizzate che si potranno svolgere nella sede centrale o presso altre sedi decentrate dell'Accademia.

Gli Studenti sono dotati di rappresentanza negli organismi collegiali, e ad essi sono comunque garantiti: il diritto all'accesso alle strutture per svolgere attività didattiche e culturali, il diritto e la frequenza a tutti i servizi ed assistenza previsti, il diritto ad organizzare associazioni e cooperative per la autogestione di attività per il tempo libero, per lo sport, per la cultura.

Articolo 6 - **Diritto allo studio e Orientamento**

1 - L'Accademia assicura il pieno sviluppo della formazione dei propri Studenti attraverso l'accesso ai servizi offerti dall'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio nonché da Enti e/o Privati .

2 - L'Accademia attiva il servizio di tutorato finalizzato ad assistere gli studenti lungo il corso degli studi e al sostegno dell'organizzazione della carriera didattica, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle personali necessità, attitudini ed esigenze.

3 - L'Accademia promuove scambi culturali anche in ambito internazionale in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi e con Organizzazioni internazionali; favorisce attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

Titolo II

Organizzazione

Articolo 7 - **Organi**

1- Gli Organi necessari dell'Accademia sono:

- a)** il Presidente,
- b)** il Direttore,
- c)** il Consiglio di Amministrazione,
- d)** il Consiglio Accademico,
- e)** il Collegio dei Professori,
- f)** il Collegio dei Revisori,
- g)** il Nucleo di Valutazione,
- f)** la Consulta degli Studenti,

2- Gli Organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3- Con Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi di cui al comma 1.

4- Le cariche di componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico e il Nucleo di Valutazione sono tra di loro incompatibili.

Articolo 8 - **Presidente**

1- Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1; dura in carica tre anni e non può essere confermato, consecutivamente, più di una sola volta.

2- Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro trenta giorni dalla comunicazione contenente una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. In caso di mancata designazione nei termini stabiliti, il Ministro procede alla nomina d'ufficio.

3- Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno;
- coadiuva alla promozione di azioni orientate al potenziamento delle dotazioni finanziarie dell'Accademia;
- presenta annualmente al Collegio dei Professori, aperto a tutte le altre componenti dell'Accademia, una relazione sullo stato finanziario dell'istituzione, sui progetti e gli obiettivi raggiunti e realizzati;

- limitatamente alle funzioni delegate, eccezionalmente, determina e assume gli atti straordinari necessari per le procedure di somma urgenza e indifferibili; tali provvedimenti, assunti provvisoriamente, saranno sottoposti all'approvazione e ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Articolo 9 - **Direttore**

1 - Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

2 - Il Direttore dura in carica tre anni, è di nomina elettiva e può essere confermato consecutivamente una sola volta nella carica. E' eletto dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della legge, che presentino ufficialmente la propria candidatura.

3 - In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, il candidato alla Direzione dovrà possedere i seguenti requisiti:

- anzianità di servizio effettivo con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di almeno sei anni;
- non avere riportato condanne penali né, in qualità di docente, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non sia stato riabilitato;
- essere in possesso di adeguate esperienze professionali maturate in campo culturale, artistico, scientifico e gestionale, nonché di pregresse esperienze di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

I suddetti requisiti sono attestati da un curriculum, reso sotto forma di autocertificazione ed allegato alla proposta di candidatura contenente le linee programmatiche che il candidato intenderà sviluppare nel mandato. Tale documentazione è depositata in visione presso gli Uffici del Direttore Amministrativo.

Tempi, criteri e modalità di elezione del Direttore saranno definiti in apposito regolamento interno deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

4 - Il Direttore:

a) convoca, presiede e formula l'ordine del giorno del Consiglio Accademico e del Collegio dei Professori vigilando sull'esecuzione delle decisioni assunte;

b) stipula i contratti e le convenzioni di competenza;

c) limitatamente alle funzioni delegate, eccezionalmente, determina e assume gli atti straordinari necessari per le procedure di somma urgenza e indifferibili; tali provvedimenti, assunti provvisoriamente, saranno sotto-

posti all'approvazione e ratifica del Consiglio Accademico alla prima riunione utile;

d) ad inizio di ogni anno accademico, con propria relazione ufficiale, informa il Collegio dei Professori, aperto a tutte le altre componenti, sullo stato dell'Istituzione, fornendo un bilancio sulle attività svolte e/o le prospettive previste o prevedibili per l'anno accademico;

e) è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli Studenti e la esercita in conformità alla normativa vigente;

f) è garante dell'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e degli assistenti;

g) favorisce la piena attuazione del diritto allo studio degli Studenti.

5 - Il Direttore è esonerato dagli obblighi didattici, qualora lo richieda.

6 - Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

7 - Il Direttore può nominare con proprio decreto un vice-Direttore o Vicario, scelto tra i professori di ruolo, che lo supplisce in tutte le sue funzioni ordinarie nei casi di impedimento o di assenza; parimenti, con la stessa procedura e requisiti, può conferire deleghe su materie particolari, funzioni specifiche o rappresentanze ufficiali ad altri professori dell'Accademia.

8 - Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli **artt. 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7, e 241, comma 5, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

Articolo 10 - **Consiglio di Amministrazione**

1 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è formato da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al **comma 3**.

2 - Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) un Docente dell'Accademia oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;

d) uno Studente designato dalla Consulta degli Studenti;

e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3 - Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazioni di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4 - I Consiglieri di cui al comma 2., lettera e), e al comma 3., nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Organo.

5 - Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

6 - Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:

a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di gestione ed organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. **11, comma 3., lettera a)** di questo Statuto la programmazione della gestione economica dell'Accademia;

c) approva il bilancio di previsione, entro l'inizio dell'anno accademico, le relative variazioni, ed il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) delibera l'accettazione dei lasciti e donazioni di cui all'**art. 2, comma 2, lett. b)**;

f) determina, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli Studenti e stabilisce le quote finanziarie da destinare al potenziamento delle Strutture e dei servizi didattici recependo le indicazioni orientative della Consulta per la Didattica e la Ricerca;

g) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivati dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

7 - La definizione dell'organico del personale di cui al **comma 6, lettera d**, è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.

8 - Nelle deliberazioni del consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

9 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sessanta giorni e tutte le altre volte ritenute necessarie per una buona e corretta gestione.

La convocazione straordinaria ricorre su richiesta del Direttore o di almeno un terzo dei consiglieri in carica; in tal caso la seduta dovrà svolgersi entro sei giorni dalla richiesta presentata al Presidente.

10 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal

Presidente che fissa data ed ora della seduta e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, affidando, eventualmente, ad un relatore, scelto tra i componenti del C. d. A. la trattazione istruttoria di uno o più punti della seduta. Su questioni o aspetti di preminente interesse, limitatamente a singoli argomenti, si possono disporre audizioni a chiarimento o approfondimento, ammesse o sollecitate dal Presidente sull'avviso di convocazione di seduta. In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano per età. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviato a mezzo fax, raccomandata o telegramma ai componenti del Consiglio e al Presidente del Collegio dei revisori almeno otto giorni prima dalla data stabilita per la riunione, salvo motivi di urgenza; potrà essere corredato di fascicoli documentativi relativi agli argomenti posti in trattazione ovvero informative per una visione approfondita dei punti oggetto della riunione potranno essere chieste dai consiglieri interessati presso l'ufficio del Direttore Amministrativo.

Il verbale della seduta è redatto dal Direttore Amministrativo, nella qualità di Segretario, coadiuvato nella funzione da personale amministrativo. E' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Copia delle deliberazioni assunte, se a contenuto generale, dovrà essere esposta all'albo della bacheca del Consiglio di Amministrazione per almeno trenta giorni, salvo diversa disposizione del Presidente. Per le deliberazioni che contengano provvedimenti riferiti ad interessi di soggetti determinati, sarà cura del Consiglio di Amministrazione qualora ritenga di dovere, comunque, procedere alla pubblicazione, acquisire il consenso, da parte degli interessati. Le adunanze del Consiglio sono valide, e con esse le deliberazioni assunte, se partecipa la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti si applica il **comma 8** del presente **articolo 1** componenti sono tenuti ad astenersi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni degli argomenti in discussione nel caso di cointeressenza diretta o di parenti o affini fino al quarto grado, liti o contenziosi propri con l'Accademia.

Articolo 11 - **Consiglio Accademico**

1 - Il Consiglio Accademico è composto da un numero di 11 componenti.

2 - Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

a) otto Docenti dell'Accademia, eletti dai Docenti e dagli Assistenti dell'Istituzione, con modalità da regolamentare dopo l'approvazione dello statuto, con almeno sei anni di servizio ed in possesso di comprovata professionalità;

b) due Studenti, iscritti da almeno un anno nell'Istituzione, designati dalla Consulta degli Studenti;

3 - Il Consiglio Accademico:

a) determina, con cadenza annuale, il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca e produzione,

- acquisendo le proposte, ognuna per le parti di materia e competenza, del Collegio dei Professori, delle strutture didattiche e di ricerca nonché della Consulta degli studenti;

- definendo gli obiettivi e le priorità di spesa, da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo da segnalare al Consiglio di Amministrazione, conformandoli alle linee di intervento di cui alla successiva lett. b), tenuto conto delle disponibilità previste o prevedibili di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) definisce le linee di intervento e favorisce lo sviluppo delle attività didattiche, di ricerca e produzione, provvedendo al coordinamento delle attività e dei servizi didattici;

c) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alle **lettere a) e b)**;

d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'**articolo 2, comma 7, lettera h)** della Legge, il Regolamento Didattico ed il Regolamento degli Studenti, sentita la Consulta degli Studenti;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal Regolamento di cui all'**articolo 2, comma 7, lettera e)** della legge, proponendo l'organico dei professori;

f) delibera, sentito il Collegio dei Professori, sulla costituzione, modifica e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca;

g) può nominare Commissioni o gruppi operativi a carattere temporaneo a supporto delle attività di competenza;

h) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione.

4 - Il Consiglio Accademico:

a) si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e tutte le altre volte ritenute necessarie e funzionali. La convocazione straordinaria ricorre su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica; in tal caso la seduta dovrà svolgersi entro sei giorni dalla richiesta presentata al Direttore;

b) è convocato e presieduto dal Direttore che fissa data ed ora della seduta e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, affidando, eventualmente ad un relatore, scelto tra i componenti del Consiglio la trattazione istruttoria di uno o più punti della seduta. Su questioni o aspetti di preminente interesse, limitatamente a singoli argomenti, si possono disporre audizioni a chiarimento o approfondimento, ammesse o sollecitate dal Direttore sull'avviso di convocazione di seduta. In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Direttore, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano per età. L'avviso di convocazione, contenente

l'ordine del giorno, è inviato a mezzo fax, raccomandata o telegramma ai componenti del Consiglio almeno otto giorni prima dalla data stabilita per la riunione, salvo motivi di urgenza; potrà essere corredato di fascicoli documentativi relativi agli argomenti posti in trattazione ovvero informative per una visione approfondita dei punti oggetto della riunione potranno essere chieste dai consiglieri interessati presso l'ufficio del Direttore Amministrativo;

c) i lavori del Consiglio possono essere svolti avvalendosi della consulenza del Direttore Amministrativo;

d) il verbale della seduta è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario ed è approvato dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Copia delle deliberazioni assunte, se a contenuto generale, dovrà essere esposta all'albo della bacheca del Consiglio per almeno trenta giorni, salvo diversa disposizione del Direttore. Per le deliberazioni che contengano provvedimenti riferiti ad interessi di soggetti determinati, sarà cura del Consiglio, qualora ritenga di dovere, comunque, procedere alla pubblicazione, acquisire il consenso da parte degli interessati;

e) le adunanze del Consiglio sono valide, e con esse le deliberazioni assunte, se partecipa la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore. I componenti sono tenuti ad astenersi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni degli argomenti in discussione, nel caso di cointeressenza diretta o di parenti o affini fino al quarto grado, liti o contenziosi loro propri verso l'Accademia.

f) I verbali delle sedute sono redatti da un componente eletto dal Consiglio o permanentemente di volta in volta.

g) La tenuta dei verbali avverrà presso l'ufficio di Direzione.

Articolo 12 - **Collegio dei Revisori**

1 - Il Collegio dei Revisori è costituito con provvedimento del Presidente ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo **27 gennaio 1992, n. 88**.

2 - Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'**articolo 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286**; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 13 - **Nucleo di Valutazione**

1 - Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di

Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, ed uno scelto tra i Docenti e gli Assistenti dell'Accademia.

2 - Esso verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il **31 marzo** di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla **lettera b)**.

3 - L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 14 - **Collegio dei Professori**

1 - Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti ed assistenti in servizio presso l'Accademia; inoltre, può partecipare a titolo consultivo, non concorrendo alla formazione del numero legale per la validità della seduta e senza diritto di voto, la Consulta degli Studenti.

2 - Il Collegio svolge funzione di supporto alle attività del Consiglio Accademico:

- proponendo l'indirizzo generale per la programmazione didattica e, di concerto con gli organismi delegati, per l'organizzazione della ricerca;

- provvedendo all'attività di tutorato ed orientamento degli studenti ed organizzando specifiche azioni ed interventi operativi;

- sviluppando ed approfondendo le linee culturali ed operative dell'attività accademica e promovendo l'immagine esterna dell'istituzione con documenti ed interventi ufficiali sulle diverse problematiche del territorio e su temi di interesse nazionale ed internazionale con particolare riferimento all'Area Mediterranea;

3 - Il Collegio dei Professori:

a) propone eventuali modifiche dello Statuto;

b) esprime il parere sull'attivazione e/o disattivazione delle strutture

didattiche e di ricerca;

c) dispone la formazione di Commissioni operative, di durata temporanea, alle quali potranno essere delegati studi specifici, proposte e istruttorie su aspetti e materie di preminente interesse del Collegio;

4 - Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con avviso pubblico esposto all'albo recante l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, l'ora della convocazione ed il luogo. Risulta validamente costituito ed operante in presenza della metà più uno dei Docenti e degli Assistenti in servizio presso l'Accademia. In caso di assenza del Direttore o di suo impedimento, il Collegio è presieduto dal docente più anziano nel ruolo. Le deliberazioni, assunte con voto palese o segreto, sono valide se raggiungono la maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un delegato scelto annualmente dal Collegio. Il verbale della seduta, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, redatto contestualmente alla riunione, è approvato alla fine della seduta se riportato per iscritto nei registri dei verbali. Qualora la verbalizzazione dovesse eseguirsi con l'ausilio di strumenti audiovisivi, è approvato nella seduta successiva previa trascrizione. La tenuta dei verbali avverrà presso l'ufficio di Direzione.

Articolo 15 - **Consulta degli Studenti**

1 - La Consulta degli Studenti è composta in proporzione al numero degli studenti dell'Accademia conformemente a quanto disposto dall'**art. 12 comma 1 del DPR 132/03** eletti dall'assemblea degli studenti con le modalità e i criteri definiti in apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione dopo l'approvazione ministeriale dello Statuto.

2 - Fanno parte, inoltre, della Consulta gli Studenti designati nel Consiglio Accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli Studenti.

3 - Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

Articolo 16 - **Commissione di Disciplina**

1 - E' istituita una Commissione che svolge esclusivamente funzioni istruttorie sui procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e degli Studenti, ai sensi dell'**art. 2, lettera g) del DPR 132/03**.

2 - Competenze, composizione, durata e funzionamento della

Commissione saranno definiti in apposito Regolamento interno, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Articolo 17 - **Collaborazioni esterne**

1 - Nel rispetto della normativa vigente, per esigenze connesse con i fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale in servizio, l'Accademia può ricorrere a incarichi e consulenze affidate a persone o professionalità esterne di adeguata qualificazione.

2 - Al fine di prevenire la dispersione scolastica, l'Accademia provvede all'attivazione del servizio di tutorato per gli studenti da affidare, secondo modalità e criteri da regolamentare dopo l'approvazione del presente statuto, a persone di comprovata esperienza.

Articolo 18 - **Contratti e Convenzioni con Enti e Privati**

1 - In conformità ai regolamenti governativi di cui all'*art. 2, comma 7, della legge 508/99* e nel pieno rispetto delle finalità istituzionali e dei principi generali stabiliti nel presente Statuto, l'Accademia può svolgere, attraverso le proprie Strutture, attività di formazione, di ricerca, di consulenza e di produzione artistica regolate attraverso contratti e convenzioni con Enti e Privati.

2 - Le condizioni per la stipula dei contratti e delle convenzioni e le modalità amministrative della loro attuazione, nonché i criteri per la ripartizione dei proventi e l'entità dei compensi previsti per il personale docente e tecnico-amministrativo, sono stabiliti nel regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità.

Articolo 19 - **Uffici e organizzazione amministrativa**

1 - Con apposito Regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.

2 - Il personale amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree d'inquadramento nell'ambito degli uffici, delle strutture e dei servizi dell'amministrazione ai quali è assegnato, sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico e dalla contrattazione collettiva.

3 - Compatibilmente con la normativa vigente e la disponibilità delle proprie risorse finanziarie, l'Accademia dota gli uffici del personale e di mezzi adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali.

4 - Alle strutture amministrative di cui al *comma 1* è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.

5 - L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito per la durata di

tre anni rinnovabile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero, di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

6 - L'incarico di cui al comma 5 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'**articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**.

Articolo 20 - **Direttore Amministrativo**

1 - Il Direttore amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Accademia.

2 - Nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo, in attuazione delle delibere degli stessi e con le responsabilità di cui all'**art. 21, comma 4** il Direttore amministrativo:

a) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

b) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi dell'Accademia;

c) è altresì, responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, ne detta le direttive, delle quali è responsabile, verificandone l'attività;

e) ha poteri sostitutivi nei confronti dei responsabili degli uffici e dei procedimenti in caso d'inerzia o ritardo;

f) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;

g) adotta, sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo nel rispetto della legislazione nazionale, della contrattazione collettiva, del presente Statuto, e nel rispetto delle deliberazioni degli organi di governo;

h) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;

i) propone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei Contratti Collettivi, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo.

Articolo 21 - **Relazioni Sindacali**

L'Accademia instaura rapporti di collaborazione con le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Norme Transitorie e Finali

Articolo 22 - Interruzione anticipata del mandato

1 - Il componente elettivo degli organi collegiali che si assenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, decade dal mandato rivestito.

2 - I singoli componenti cessano dalla carica prima del triennio per decesso, dimissioni, trasferimenti, rinuncia, cessazione di rapporto di lavoro o altro; in tale ipotesi per i membri elettivi si provvede alla sostituzione con nuove elezioni mentre per i membri nominati per segnalazione la surroga sarà disposta dall'Organo che ha conferito l'incarico originario.

Articolo 23 - Modifiche di Statuto

La revisione dello Statuto avviene secondo le procedure di cui all'**art.3, comma 2, lett. a)** di questo Statuto.

Articolo 24 - Entrata in vigore

1 - Il presente Statuto entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Accademia.

Edito in occasione della cerimonia di inaugurazione
dell'Anno Accademico 2004 - 2005
38° della fondazione.
21 marzo 2005